

Titolo 1 - NORME GENERALI

DEFINIZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

1) APPLICAZIONE DELL'ISEE - RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA TARIFFA AGEVOLATA

Tipi di ISEE

La Città applica le tariffe e le quote d'iscrizione agevolate (ossia inferiori alle tariffe ed alle quote massime complete) dei Servizi Educativi di cui all'Allegato 1 alla presente Deliberazione e di quelli erogati durante il periodo estivo, correlandole al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE) come disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (di seguito DPCM) *Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione ISEE* e dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 e s.m.i. *Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, c. 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159*. Oltre all'ISEE ORDINARIO, il DPCM prevede altri tipi di ISEE specifici, in base alla prestazione agevolata richiesta e di conseguenza al nucleo familiare da considerare, che, a differenza dell'ISEE precedentemente in vigore ed abrogato dal DPCM, può non coincidere con quello anagrafico. Con riferimento ai Servizi Educativi la Città di Torino prevede l'applicazione di tariffe e quote d'iscrizione agevolate (di seguito tariffe) a favore dei minori che frequentano i suddetti servizi; gli utenti che intendano richiedere le tariffe agevolate devono pertanto presentare i due seguenti tipi di ISEE, in alternativa tra loro:

- a) l'ISEE per le prestazioni rivolte a minorenni disciplinato dall'art. 7 del DPCM (di seguito ISEE MINORI). Salvo alcune eccezioni, l'ISEE MINORI considera la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se e in quale misura tale condizione incida nell'ISEE del nucleo familiare del minore a favore del quale si richiede la tariffa agevolata. In caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi deve pertanto essere sottoscritta la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA PER IL CALCOLO DELL'ISEE di colore blu;
- b) oppure l'ISEE ORDINARIO, mediante la sottoscrizione DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (di seguito DSU) di colore verde.

In base all'art. 9 del DPCM, i richiedenti la tariffa agevolata possono inoltre presentare l'ISEE CORRENTE per fare valere la riduzione di un ISEE ORDINARIO/MINORI in corso di validità (cfr. il successivo art. 4) a seguito della variazione della condizione lavorativa per almeno un componente del nucleo, a condizione che tale variazione sia avvenuta entro e non oltre i 18 mesi precedenti la richiesta di applicazione della tariffa agevolata. Al successivo art. 2 si descrivono le condizioni di applicazione della tariffa agevolata in caso di ISEE CORRENTE.

L'ISEE MINORI

L'Art. 7 del DPCM prevede modalità differenziate di calcolo dell'ISEE MINORI in funzione della diversa condizione familiare del minore a favore del quale si intende richiedere la tariffa agevolata. Se i genitori non sono coniugati tra di loro ed uno di essi non è presente nella scheda anagrafica del nucleo del minore, il genitore non convivente nel nucleo familiare del minore, non coniugato con l'altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio. Infatti, per il calcolo del valore ISEE le situazioni *di fatto* non hanno alcun rilievo.

Il genitore non convivente nel nucleo familiare del minore, non coniugato con l'altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio non si considera parte del nucleo familiare del figlio esclusivamente nei seguenti casi tassativamente indicati dall'art. 7:

- a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) quando l'Autorità giudiziaria abbia stabilito che il genitore deve versare gli assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) quando, nei confronti del genitore l'Autorità giudiziaria abbia stabilito l'esclusione dalla potestà sui figli o abbia adottato provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ai sensi dell'art. 333 del codice civile;
- e) risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.

Se il genitore non si trova pertanto in una delle condizioni sopra elencate a) - e), ai fini ISEE il nucleo del minore non può essere considerato composto esclusivamente dal minore e dal solo genitore con lui convivente.

Nei casi a) e b) si considera la condizione economica del genitore non coniugato e non convivente non come se tale genitore fosse un componente anagrafico del nucleo del minore, ma con il meccanismo della c.d. componente aggiuntiva. L'ISEE del nucleo del figlio minore è pertanto integrato con tale componente calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità descritte all'Allegato 2, c. 2 del DPCM. Nell'ISEE del nucleo del minore si considera infatti la condizione economica del genitore non convivente che abbia formato un nuovo nucleo familiare.

L'ISEE ORDINARIO

Nei casi c), d), e) sopra elencati, il genitore non convivente non coniugato con l'altro genitore non si considera invece componente del nucleo anagrafico del figlio minore e la sua condizione economica non rileva ai fini del calcolo dell'ISEE del nucleo; tale ISEE coincide pertanto con -l'ISEE ORDINARIO. L'ISEE ORDINARIO e l'ISEE MINORI coincidono inoltre nei seguenti casi:

- in base all'art. 3 del DPCM i genitori coniugati fra loro fanno parte del medesimo nucleo familiare, anche se hanno diversa residenza anagrafica. I richiedenti la tariffa agevolata devono presentare pertanto l'ISEE comprensivo della condizione economica del coniuge non convivente, poiché ai fini ISEE le situazioni "di fatto" non sono rilevanti, i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti, pertanto non si considera la loro condizione economica nell'ISEE del nucleo del minore esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni, elencate in modo tassativo all'art. 3 c. 3 del DPCM:

- l'Autorità Giudiziaria ha pronunciato separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale, oppure quando ha ordinato la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile, oppure è stata conclusa convenzione di negoziazione assistita o accordo, ai sensi degli artt. 6 e 12 del D. L. 132/2014, convertita nella L. n. 162/2014;

- la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del codice di procedura civile;

- uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ai sensi dell'articolo 333 del codice civile;

- si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della L. 1/12/1970, n. 898 ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, oppure è stata conclusa convenzione di negoziazione assistita o accordo, ai sensi artt. 6 e 12 del D. L. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014;

- sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Se si trova in almeno una delle condizioni sopra descritte, il richiedente la tariffa agevolata deve pertanto presentare soltanto il proprio ISEE ORDINARIO e non deve dichiarare la condizione economica del coniuge non convivente. L'ISEE MINORI coincide infine con l'ISEE ORDINARIO anche in caso di genitori non coniugati tra loro e conviventi anagraficamente.

RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA TARIFFA AGEVOLATA

1. I Servizi Educativi erogati dalla Città di Torino sono servizi a domanda individuale in base al Decreto Ministeriale 31/12/1983. Le famiglie residenti nel Comune di Torino i cui minori presenti nel nucleo familiare fruiscano dei Servizi Educativi ubicati nella Città di Torino, intendano fruire di una tariffa agevolata inferiore a quella massima completa, sulla base di un ISEE ORDINARIO/MINORI oppure di un ISEE CORRENTE (cfr. il successivo art. 2), devono pertanto obbligatoriamente presentare la relativa richiesta compilando l'apposito modulo predisposto dalla Città denominato CONCESSIONE DI PRESTAZIONI AGEVOLATE CONDIZIONATE ALL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) EROGATE DAL COMUNE DI TORINO.
2. Il modulo può essere presentato con una delle due seguenti modalità:
 - a) compilandolo direttamente on line collegandosi al sito internet <https://servizi.torinofacile.it/>;
 - b) recandosi presso uno dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con la Città di Torino.
3. Nel modulo di richiesta i richiedenti la tariffa agevolata devono:
 - dichiarare di aver già presentato la DSU per il calcolo dell'ISEE, nonché gli estremi di tale DSU;
 - barrare le apposite caselle indicando uno o più specifici Servizi Educativi per cui i richiedenti intendono chiedere la tariffa agevolata (Asili Nido, Mense o altri Servizi Educativi di cui all'Allegato 1 della presente Deliberazione, nonché il servizio estivo).
4. Il modulo di richiesta deve essere presentato entro i termini indicati e comunicati sul sito internet dell'Area Servizi Educativi; in caso di richiesta della tariffa agevolata nei Nidi e nelle Scuole d'Infanzia il modulo di richiesta deve essere presentato entro 15 giorni dalla data di accettazione del posto se l'accettazione avviene dopo la fase di prima applicazione della graduatoria di giugno in corso d'anno scolastico.
5. Il modulo di richiesta può essere presentato in qualsiasi momento dell'anno, a condizione che l'ISEE non sia scaduto (cioè sia valido fino al 15 gennaio come previsto dall'art. 10 c. 1 del DPCM); la data di scadenza dell'ISEE CORRENTE è indicata nell'attestazione.
6. La richiesta è valida fino alla data di una successiva richiesta per l'applicazione di una nuova tariffa agevolata: a tale fine, ogni volta che presenta un nuovo ISEE ORDINARIO/ MINORI oppure un ISEE CORRENTE, il richiedente deve pertanto presentare un nuovo modulo di richiesta di concessione.
7. La richiesta è valida per tutti i minori presenti nel nucleo; il richiedente può pertanto presentare una richiesta unica per l'applicazione della tariffa agevolata a favore di tutti i fratelli o dei minori presenti nel nucleo ed anche qualora uno o più minori presenti nel nucleo riprendano la frequenza ai servizi educativi dopo un periodo di interruzione.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA AGEVOLATA

1. Analogamente agli altri Comuni, in base al principio generale dell'erogazione delle prestazioni agevolate ai cittadini residenti, le tariffe e le quote agevolate relative ai Servizi Educativi di cui all'Allegato 1 sono concesse agli utenti che risiedono nel Comune di Torino e che frequentano i Servizi Educativi ubicati nel Comune di Torino. La Città individua e applica la tariffa agevolata con le seguenti modalità:
 - a) presentazione, da parte dei suddetti utenti, della DSU di cui al DPCM ed al Decreto del 7 novembre 2014 relativa alla condizione reddituale, patrimoniale nonché alla consistenza del nucleo familiare di riferimento;
 - b) rilascio dell'ISEE da parte dell'INPS;
 - c) presentazione, da parte dei suddetti utenti, del modulo di richiesta per uno o più specifici Servizi Educativi;
 - d) sulla base della fascia ISEE del richiedente, determinazione della tariffa da parte della Città.
2. A seguito della presentazione del modulo di richiesta di concessione, la Città acquisisce l'ISEE automaticamente collegandosi alla banca dati ISEE dell'INPS.
3. La mancata presentazione della richiesta entro i termini comunicati dalla Città, nonché la mancata presentazione ed acquisizione dell'ISEE comporteranno l'impossibilità per la Città di

individuare ed applicare la tariffa agevolata; di conseguenza la Città applicherà la tariffa massima completa.

4. Per la compilazione della DSU e del modulo di richiesta gli utenti possono avvalersi dell'assistenza fornita dai CAF convenzionati con la Città di Torino; l'elenco di tali CAF è pubblicato nel sito internet dell'Area Servizi Educativi.

5. Fermo restando il principio della residenza descritto al comma 1 e fatto salvo quanto disposto al comma 3, la Città di Torino può stipulare convenzioni con i Comuni di residenza degli utenti che frequentano i servizi educativi ubicati nella Città sebbene non risiedano a Torino. Le suddette convenzioni sono stipulate in regime di reciprocità; esse disciplinano il versamento diretto della tariffa massima alla Città da parte dei Comuni di residenza ed indipendentemente dalla frequenza ai servizi in caso di tariffazione forfetaria mensile. In forza di tali convenzioni, i Comuni di residenza subentrano pertanto agli utenti nel versamento della tariffa. Qualora tali Comuni non versino la tariffa massima, la Città addebita la tariffa agli utenti fino alla concorrenza della tariffa massima.

2) ISEE CORRENTE

1. In presenza di un ISEE ORDINARIO/MINORI in corso di validità, i nuclei familiari che abbiano subito il peggioramento delle proprie condizioni lavorative con una conseguente riduzione del reddito, avvenuta in momento così recente da non poter ancora essere rilevata nella determinazione di un nuovo ISEE ORDINARIO/MINORI, possono presentare una nuova richiesta di applicazione di una nuova tariffa agevolata e presentare l'ISEE CORRENTE come disciplinato dall'art. 9 del DPCM, compilando la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA PER IL CALCOLO DELL'ISEE CORRENTE (di colore arancione).

2. Per la presentazione dell'ISEE CORRENTE è necessaria che sia intervenuta una rilevante variazione dell'ISEE ORDINARIO/MINORI. Entro e non oltre i 18 mesi precedenti la richiesta dell'applicazione della nuova tariffa tale periodo, per almeno un componente del nucleo familiare dichiarato nell'ISEE ORDINARIO/MINORI deve essersi verificata almeno una delle seguenti variazioni della condizione lavorativa:

a) risoluzione, sospensione, riduzione dell'attività lavorativa o dimissioni dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

b) mancato rinnovo del contratto di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato o con lavoro atipico;

c) cessazione di attività per i lavoratori autonomi.

3. In base all'art. 9 c. 2 del DPCM, l'INPS rilascia l'ISEE CORRENTE solo se l'Indicatore della Situazione Reddituale (ISE) dell'ISEE ORDINARIO/MINORI in corso di validità varia più del 25%.

4. In base all'art. 9 c. 7 del DPCM, per la richiesta delle prestazioni agevolate l'ISEE CORRENTE vale due mesi dalla data di presentazione della relativa DSU. Ferma restando tale scadenza, ai fini della permanenza della tariffa agevolata nei Servizi Educativi della Città di Torino, gli effetti dell'ISEE CORRENTE perdurano anche dopo i due mesi di scadenza; qualora permangano le condizioni di riduzione del reddito che ha dato luogo all'ISEE CORRENTE la tariffa agevolata applicata in conseguenza di tale ISEE continua pertanto ad essere applicata per ulteriori due mesi, in base alle modalità descritte al successivo art. 4. Dopo tale periodo si applica nuovamente la tariffa corrispondente all'ISEE ORDINARIO/MINORI in corso di validità. Gli utenti possono comunque ripresentare una nuova richiesta di concessione della tariffa agevolata a seguito della presentazione di un nuovo ISEE CORRENTE o di un nuovo ISEE ORDINARIO/MINORI, la cui decorrenza ed effetti sono descritti al successivo art. 4.

5. L'ISEE CORRENTE presentato dopo il 31 gennaio mantiene i propri effetti ai fini dell'applicazione della tariffa fino alla fine dell'anno scolastico.

6. Poiché l'ISEE CORRENTE ha la natura di strumento derogatorio ed eccezionale, i relativi effetti cessano comunque alla fine dell'anno scolastico, anche qualora non siano ancora trascorsi i quattro mesi descritti al precedente punto 4.

7. La Città si riserva di effettuare verifiche e controlli per accertare gli effettivi mutamenti della riduzione del reddito e la relativa permanenza. In caso di false attestazioni e/o di omissioni nella documentazione probatoria di cui all'art. 9 del DPCM o comunque di false dichiarazioni relative alla

permanenza delle condizioni economiche che hanno originato L'ISEE CORRENTE, si procede alla revoca immediata dell'agevolazione derivante dall'ISEE CORRENTE ed al recupero di quanto indebitamente percepito, in base alle modalità descritte al successivo art. 7.

3) DECORRENZA DELL'ISEE

1. In base all'art. 10 c. 1 del DPCM, il periodo di validità della DSU decorre dalla data della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo. Ferma restando tale scadenza, ai fini della permanenza dell'applicazione della tariffa agevolata nei Servizi Educativi, gli effetti dell'ISEE ORDINARIO/ MINORI in corso di validità alla data della richiesta di applicazione della tariffa agevolata perdurano fino alla fine dell'anno scolastico per il quale tale richiesta è presentata e si estendono al successivo periodo estivo.

2. Qualora si verificassero variazioni nel nucleo familiare, gli utenti sono tenuti a presentare una nuova DSU che consideri la nuova composizione del nucleo anche se sono in possesso di un ISEE ORDINARIO/MINORI in corso di validità. Ai fini dell'applicazione della tariffa agevolata, la decorrenza degli effetti della suddetta DSU è descritta al successivo art. 4. Qualora dalla mancata presentazione della nuova DSU derivi l'applicazione di una tariffa impropria si applicano i procedimenti descritti al successivo art. 7.

3. Resta impregiudicata la facoltà della Città di richiedere in ogni momento la presentazione di una nuova DSU, la cui decorrenza è descritta al successivo art. 4.

4) DECORRENZA DELLA TARIFFA AGEVOLATA

1. In via generale la tariffa agevolata decorre dall'inizio dell'anno scolastico qualora gli utenti abbiano presentato la richiesta secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dalla Città di Torino, descritte rispettivamente ai paragrafi *RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA TARIFFA AGEVOLATA* e *MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA AGEVOLATA* dell'art. 1.

2. La richiesta di concessione della tariffa agevolata deve essere presentata entro il giorno 20 del mese precedente a quello per il quale la tariffa sarà applicata. L'applicazione di tale tariffa decorre di norma dal primo giorno del mese.

3. La tariffa agevolata a seguito di presentazione di un ISEE CORRENTE è applicata per un periodo massimo di centoventi giorni a decorrere dal primo giorno di applicazione della tariffa determinata sulla base dell'ISEE CORRENTE. Dopo tale periodo si applicano le modalità descritte all'art. 2.

4. A seguito di trasferimento della residenza del nucleo familiare da fuori Torino al Comune di Torino, la tariffa agevolata è applicata dal mese successivo a quello in cui al nucleo è stata concessa la residenza a Torino.

5. Ai fini dell'applicazione della tariffa agevolata, il periodo di validità dell'accertamento dell'estraneità in termini di rapporti economici ed affettivi da parte del genitore non convivente con il figlio minore (art. 7 c. 1 lettera e) del DPCM) e dell'accertamento dell'abbandono da parte del coniuge non convivente (art. 3, c. 3 lettera e) del DPCM) rilasciati dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, cessa con la data di validità dell'ISEE per la cui presentazione i suddetti accertamenti sono stati rilasciati.

5) RICHIESTE PRIVE DELL'ISEE - ISEE PROVVISORIO

1. In base all'art. 11 c. 9 del DPCM, in caso di imminente scadenza del termine annuale di presentazione del modulo di richiesta, qualora non dispongano ancora dell'ISEE ORDINARIO/MINORI, gli utenti possono presentare tale richiesta, nella quale devono indicare gli estremi della ricevuta di avvenuta presentazione della DSU. La mancanza di tale indicazione comporta l'impossibilità di accettazione della richiesta. L'applicazione della tariffa agevolata è comunque subordinata all'avvenuta acquisizione dell'ISEE ORDINARIO/MINORI da parte della Città. In base all'art. 11 c. 8 del DPCM, l'ISEE rilasciato in via provvisoria è valido ai fini della sola richiesta di concessione della tariffa; l'applicazione della tariffa agevolata è pertanto subordinata all'avvenuta acquisizione dell'ISEE ORDINARIO/MINORI definitivo da parte della Città.

6) DSU INCOMPLETE

1. La Città non applica la tariffa agevolata qualora essa rilevi che la DSU risulta anomala, incompleta o carente di almeno uno dei suoi elementi costitutivi disciplinati dal DPCM; in tali casi si applica la tariffa massima completa, con eventuale successivo conguaglio calcolato sull'ISEE risultante a seguito dell'avvenuta integrazione degli elementi anomali, incompleti o carenti.
2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di riferimento, il dichiarante deve integrare la DSU mediante la compilazione dei fogli della DSU relativi ai componenti del nucleo che non sono stati inclusi nella DSU.
3. Qualora sia stato impropriamente presentato l'ISEE ORDINARIO invece dell'ISEE MINORI, la Città comunica al dichiarante della DSU il termine entro il quale egli deve presentare l'ISEE MINORI. Nel periodo di attesa di tale ISEE, si applica la tariffa in base all'ISEE ORDINARIO presentato, con successivo eventuale conguaglio a seguito di acquisizione dell'ISEE MINORI, qualora la tariffa applicabile sia diversa.
4. Qualora l'INPS e/o l'Agenzia delle Entrate rilevino omissioni o difformità rispetto alla DSU presentata, ai sensi dell'art. 11 del DPCM l'utente può presentare la richiesta applicazione della tariffa agevolata sulla base dell'attestazione ISEE relativo alla DSU recante le omissioni o le difformità rilevate. In tali casi, in base all'art. 11, c. 5 del DPCM la Città si avvale della facoltà di richiedere al dichiarante della DSU la documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU e risultati incompleti e/o difformi. Nei casi descritti la Città applica la tariffa in base alla suddetta attestazione ISEE, con eventuale successivo conguaglio della tariffa. Sono comunque fatte salve le norme applicabili in materia di risultanze dei controlli effettuati dalla Città, come disciplinate nei successivi articoli e dalle norme che regolano la materia.

7) CONTROLLI SULLE DSU E SULL'ISEE

1. L'art. 11 del DPCM prevede che l'INPS determina l'ISEE ORDINARIO/MINORI sulla base delle informazioni autodichiarate dal dichiarante nella DSU, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e di quelli presenti nelle proprie banche dati.
2. Con riferimento alle informazioni autodichiarate, sulla base di appositi controlli automatici l'Agenzia delle Entrate individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di attività e rapporti finanziari di cui sono titolari i componenti del nucleo, ed prossimamente anche la consistenza di tali attività e rapporti finanziari non dichiarati.
3. L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione delle banche dati delle altre amministrazioni pubbliche.
4. In qualità di ente erogatore delle agevolazioni tariffarie dei servizi educativi, la Città di Torino esegue i controlli sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante nella DSU. In base alle norme che regolano la materia, con particolare riferimento agli artt. 43, 46, 47 del DPR 445/2000 e al DPCM, nella DSU il dichiarante autodichiara i seguenti elementi riferiti al nucleo familiare di riferimento ai fini ISEE; tali elementi possono pertanto essere oggetto di controllo da parte della Città:
 - a) la composizione del nucleo familiare di riferimento e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza relativa al nucleo;
 - b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive, nonché le informazioni ad essi riferite;
 - c) l'eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza;
 - d) l'identificazione della casa di abitazione;
 - e) il reddito complessivo ai fini IRPEF, limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;

- f) le seguenti componenti del reddito:
- redditi esenti da imposta;
 - redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
 - i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA;
 - assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
 - redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU;
 - il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli iscritti AIRE;
 - trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non erogati dall'INPS;
 - l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti;
- g) il valore del canone di locazione annuo;
- h) le componenti del patrimonio immobiliare;
- i) per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
- l) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, le navi e imbarcazioni.

5. Nell'ambito dei propri controlli, la Città può verificare ogni altra dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà contenute nella DSU.

6. Ai fini dell'applicazione della tariffa agevolata, la Città effettua inoltre i controlli su:

a) data di validità dell'attestazione di estraneità in termini di rapporti economici ed affettivi da parte del genitore non convivente con il figlio minore (art. 7 c. 1 lettera e) del DPCM) rilasciata dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali

b) data di validità dell'attestazione dell'abbandono da parte del coniuge non convivente (art. 3, c. 3 lettera e) del DPCM) rilasciato dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;

b) correttezza formale delle suddette attestazioni, stante la loro natura documentale ai sensi dei sopra citati articoli del DPCM.

7. La Città si riserva la facoltà di controllare in ogni momento il nucleo familiare di riferimento e la condizione reddituale/patrimoniale dichiarati in DSU dai richiedenti e/o beneficiari della tariffa agevolata, anche avvalendosi delle banche dati e delle informazioni detenute da altri enti (Polizia Municipale, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, P.R.A., Ditte, Amministrazione Finanziaria dello Stato, ecc). In materia di controlli la Città si avvale inoltre anche degli strumenti e della collaborazione operativa prestati dalla propria Società partecipata SORIS S.p.A.

8. In base al DPR n. 445/00, all'art. 11, c. 5, 6 e all'art.10 del DPCM, alle norme che regolano la materia delle prestazioni sociali agevolate, nonché in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2000 03943/66 del 12 giugno 2000 *Linee guida per la realizzazione di controlli su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà per prestazioni sociali e assistenziali agevolate*, con Determinazione annuale del Dirigente competente dell'Area Servizi Educativi sono individuati criteri e modalità d'instaurazione del procedimento di esecuzione dei controlli, le tipologie, gli indicatori per l'effettuazione dei controlli puntuali, la consistenza di quelli a campione, le modalità di selezione ed estrazione del campione, il peso e le priorità da attribuire ai diversi valori dell'ISEE, il peso di ciascun ordine scolastico, le modalità e gli strumenti ed i supporti con cui sono svolti i controlli, nonché altri ulteriori criteri di effettuazione dei controlli.

9. L'Area Servizi Educativi si avvale inoltre degli esiti dei controlli effettuati sulla medesima DSU e/o sul medesimo ISEE da altre Aree della Città che erogano prestazioni agevolate al medesimo nucleo.

10. In base all'art. 11, c. 6 del DPCM la Città comunica le DSU anomale o mendaci all'INPS ed all'Agenzia delle Entrate; essa si riserva inoltre di segnalare le posizioni ritenute inattendibili alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate per i relativi controlli ed accertamenti sostanziali, nonché di attivare convenzioni o protocolli operativi con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Guardia di Finanza.

11. In base all'art. 71 c. 3 del DPR 445/2000, qualora nel corso dei controlli delle DSU la Città rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni non costituenti falsità, il dichiarante la DSU deve

regolarizzare e/o integrare la DSU entro il termine comunicatogli, oppure presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU. In tal caso la tariffa agevolata sarà ricalcolata a seguito della regolarizzazione della DSU o della dimostrazione documentativa circa la completezza e veridicità, con eventuale conguaglio. Con la citata Determinazione Dirigenziale annuale si stabiliscono anche i criteri di verifica ed i principi applicabili in materia di regolarizzazione della DSU.

12. In base all'art.75 del DPR 445/2000, qualora dai controlli e dai riscontri di cui ai precedenti paragrafi si accerti una difformità fra la condizione economica e/o familiare dichiarata nella DSU e quella effettiva, tale da determinare l'applicazione di una tariffa più elevata rispetto a quella applicata, nei confronti del componente del nucleo che ha presentato la richiesta di concessione della tariffa agevolata o che ha sottoscritto la DSU, la Città:

a) emette un provvedimento di decadenza dalla tariffa agevolata, oppure di esclusione dal procedimento di applicazione della tariffa agevolata qualora l'accertamento della difformità sia avvenuto nel corso di tale procedimento;

b) ricalcola la tariffa in base alle risultanze dei controlli. Qualora le difformità riscontrate comportino una modifica dell'ISEE, ma non consentano di procedere all'attribuzione della tariffa appropriata, si applica la tariffa massima completa fino alla presentazione di un nuovo ISEE ORDINARIO/MINORI contenente i dati corretti che consentiranno il ricalcolo delle tariffe pregresse con eventuale conguaglio;

c) sul Borsellino Elettronico addebita a conguaglio la differenza della tariffa di cui al precedente punto b). L'utente può rateizzare tale differenza con le medesime modalità vigenti nel procedimento di riscossione coattiva della generalità delle tariffe. La maggior tariffa così ricalcolata decorre dall'inizio dell'anno scolastico o dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione del modulo di richiesta. Il medesimo procedimento si applica con riferimento:

- ai controlli effettuati sulle DSU sottoscritte nei cinque anni scolastici precedenti a quello oggetto di verifica. La Città pertanto provvede al recupero delle tariffe agevolate concesse fino ad un massimo di cinque anni scolastici precedenti;

- alla non corrispondenza tra quanto dichiarato nella DSU e quanto accertato in sede di controllo dalla Guardia di Finanza.

13. In base all'art.75 del DPR 445/2000, qualora dai controlli e dai riscontri di cui ai precedenti paragrafi la difformità fra la condizione economica e/o familiare dichiarata nella DSU e quella effettiva determini l'applicazione di una tariffa inferiore, nei confronti del componente del nucleo che ha presentato il modulo di richiesta o che ha sottoscritto la DSU, la Città:

a) ricalcola la tariffa in base agli esiti dei controlli. Qualora le difformità riscontrate comportino una modifica del valore ISEE, ma non consentano di procedere all'attribuzione della tariffa appropriata, si applica la tariffa ricalcolata fino alla presentazione di un nuovo ISEE ORDINARIO/MINORI contenente i dati corretti che consentiranno il ricalcolo delle tariffe pregresse con eventuale conguaglio;

b) sul Borsellino Elettronico accredita a conguaglio la differenza della tariffa di cui al punto a). La minor tariffa così ricalcolata decorre dall'inizio dell'anno scolastico o dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della richiesta di applicazione della tariffa agevolata.

14. In caso di mancato recupero in via bonaria degli addebiti a conguaglio di cui al comma 12. del presente articolo, la Città procede al recupero coattivo ed alle sanzioni in base alle modalità ed alle norme che regolano la materia.

15. Il medesimo procedimento descritto al precedente punto 4. è applicato con riferimento alle tariffe indebitamente applicate nei cinque anni scolastici precedenti a quello oggetto di verifica; la Città pertanto procede al recupero ed alle sanzioni fino ad un massimo di cinque anni scolastici precedenti a quello oggetto di verifica.

16. Il procedimento di riscossione delle tariffe indebitamente fruito a seguito di controlli potrà avvenire mediante il procedimento di riscossione coattiva di cui al Capitolato di servizio tra la Città e SORIS S.p.A.. In tal caso si applicheranno modalità, termini e strumenti previsti per la riscossione coattiva della generalità delle tariffe, effettuata da SORIS S.p.A..

8) TIPOLOGIE DI TARIFFAZIONE

1. In base al sistema di prenotazione puntuale e nominativa dei pasti vigente nella scuola dell'obbligo, la tariffazione avviene in base ai pasti prenotati nel servizio di ristorazione scolastica con le modalità approvate dalla Deliberazione del Consiglio Comunale del 22 settembre 2014 n. 03482/007. Il pasto si considera comunque prenotato e pertanto addebitato all'utente qualora la relativa disdetta avvenga dopo le ore 10.00.
2. Con riferimento ai servizi educativi con tariffazione di tipo forfetario, la tariffazione mensile avviene nei seguenti periodi:
 - Nidi d'infanzia: dal mese di settembre e fino al mese di giugno;
 - Scuole d'Infanzia: dal mese di ottobre e fino al mese di giugno.

9) MODALITÀ E SCADENZE DI PAGAMENTO

1. Con la Deliberazione del 21 maggio 2013, n. 2013 02073/007, la Giunta Comunale ha approvato il sistema di pagamento delle tariffe dei Nidi d'Infanzia e del servizio di ristorazione scolastica mediante lo strumento denominato "Borsellino Elettronico" unico per tutti i componenti della famiglia che utilizzano i suddetti servizi. Mediante un sistema di autenticazione basato su credenziali personali ogni genitore o rappresentante legale può consultare su un portale web lo stato dei pagamenti, la tariffa applicata, le ricariche del Borsellino effettuate e i pasti fruiti in caso di tariffazione puntuale a consumo.
2. Sul Borsellino deve essere sempre disponibile un importo sufficiente per il pagamento dei servizi fruiti; il Borsellino può essere ricaricato in qualsiasi momento. L'importo dovuto è scalato automaticamente ogni mese, oppure ogni giorno in caso del pagamento puntuale dei pasti nella scuola dell'obbligo.
3. **SORIS S.p.A.**, l'ente concessionario che in nome e per conto della Città gestisce il Borsellino Elettronico, orienta tale gestione alla massima informazione verso gli utenti, mediante una diversificazione degli strumenti (telematici, telefonici, elettronici, cartacei) finalizzati alla ricarica del Borsellino per il pagamento delle tariffe. Il sollecito cartaceo contenente l'invito a regolarizzare i pagamenti è maggiorato delle relative spese di produzione e spedizione a carico degli utenti destinatari. **SORIS S.p.A.** e la Città diffondono la più ampia informazione su tali procedure.
4. La tariffazione dei servizi, la gestione degli addebiti nel Borsellino e dell'invio degli avvisi e dei solleciti cartacei sono gestiti con riferimento all'anno scolastico, al termine del quale ogni debito residuo deve essere completamente saldato.
5. Dopo la fine dell'anno scolastico, nei confronti degli utenti inadempienti **SORIS S.p.A.** avvia il procedimento di riscossione coattiva degli importi ancora da versare con addebito delle relative spese e maggiorazioni per interessi e di mora. Nell'ambito di tale procedimento, tali importi non possono più essere saldati mediante la ricarica del Borsellino Elettronico.

10) APPLICAZIONE DELLA TARIFFA MINIMA E DELLA TARIFFA PIENA

1. Previa richiesta presentata entro il termine dell'anno scolastico cui si riferisce, la tariffa minima è autorizzata in caso di:
 - a) minori residenti a Torino collocati in affidamento eterofamiliare temporaneo ai sensi dell'art. 2 c. 1 della L. n. 184/83 e s.m.i.;
 - b) minori iscritti ai Nidi d'Infanzia a gestione diretta, in concessione e convenzionati, alle Scuole dell'Infanzia comunali e statali, alle scuole dell'obbligo statali, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i, e dell'art. 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e s.m.i.Nei suddetti casi a) e b) il pagamento della tariffa è in capo ai genitori, oppure ai rappresentanti legali o ancora agli adulti di riferimento dei minori.
2. Previa autorizzazione del Dirigente competente dell'Area Servizi Educativi, la tariffa minima può essere applicata a seguito di specifica richiesta rispettivamente dei Servizi Sociali della Città di Torino, dei Dirigenti scolastici, dei Responsabili Pedagogici, in caso di comprovate condizioni di disagio sociale in riferimento alle quali il valore ISEE del nucleo di riferimento del minore non consenta di autorizzare l'esenzione.

3. L'applicazione della tariffa minima è valida per tutto il periodo in cui sussistono le condizioni di cui ai paragrafi 1. e 2., e comunque esclusivamente per l'anno scolastico per il quale è autorizzata. Sulla base delle comunicazioni di merito rispettivamente dei Servizi Sociali, del Dirigente competente dell'Area Servizi Educativi, del Dirigente Scolastico o del Responsabile Pedagogico, la tariffa minima può essere revocata nel corso dell'anno scolastico qualora siano mutate le condizioni che ne hanno legittimato l'autorizzazione; in caso di permanenza di tali condizioni la richiesta della tariffa minima deve essere ripresentata per l'anno scolastico successivo.

5. La tariffa massima completa (piena) si applica nei seguenti casi:

- a) minori collocati nelle comunità alloggio a gestione privata;
- b) nuclei che non hanno presentato il MODULO DI CONCESSIONE DI PRESTAZIONI AGEVOLATE CONDIZIONATE ALL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) EROGATE DAL COMUNE DI TORINO, entro in termini indicati dalla Città (vedi il precedente art. 1);
- c) nuclei familiari non residenti nel Comune di Torino;
- d) qualora a seguito dei controlli di cui al precedente art. 7, le difformità riscontrate comportino una modifica del valore ISEE, ma non consentano di procedere all'attribuzione della tariffa appropriata. In tal caso, si applica la tariffa massima completa fino alla presentazione della nuova attestazione ISEE contenente i dati corretti.

11) ESENZIONI

1. Previa richiesta presentata entro il termine dell'anno scolastico cui si riferisce, l'esenzione dal pagamento delle tariffe è autorizzata nei seguenti casi:

a) nuclei in carico ai Servizi Sociali della Città di Torino, in possesso di un ISEE inferiore al limite previsto per la seconda fascia tariffaria del servizio di ristorazione scolastica, che percepiscano dalla Città contributi di assistenza economica continuativa a sostegno del reddito nel periodo per cui i Servizi Sociali richiedono l'autorizzazione all'esenzione;

b) minori ospiti presso comunità a gestione pubblica diretta;

c) minori ospiti presso "comunità mamma-bambino" a condizione che tali minori siano anagraficamente residenti nel Comune di Torino, oppure i Servizi Sociali attestino il domicilio dei minori per cui richiedono l'esenzione presso la comunità a seguito dell'interruzione dei rapporti con il nucleo familiare;

d) esistenza di un provvedimento emanato dall'Autorità Giudiziaria che preveda espressamente l'inserimento dei minori nei Servizi Educativi;

e) inserimento nei Servizi Educativi dei figli di madri ospiti nella Casa Circondariale di Torino.

2. Previa richiesta presentata entro il termine dell'anno scolastico cui si riferisce, l'esenzione può essere autorizzata nei seguenti casi:

a) richiesta motivata dei Servizi Sociali del Comune di Torino a favore di minori inseriti nell'ambito di uno specifico progetto di supporto, a condizione che tale progetto sia attivo ed attuale nel periodo in cui tali Servizi richiedono l'esenzione e che l'ISEE del nucleo del minore sia inferiore al limite previsto per la seconda fascia tariffaria del servizio di ristorazione scolastica;

b) richiesta motivata del Dirigente competente dell'Area Servizi Educativi a favore di minori che tendono a non assolvere l'obbligo scolastico e che sono inseriti in specifici progetti d'inserimento scolastico ed educativo;

c) richiesta motivata del Dirigente Scolastico o del Responsabile Pedagogico a favore di minori frequentanti la scuola statale o i nidi o le scuole d'infanzia municipali, a condizione che l'ISEE del nucleo del minore sia inferiore al limite previsto per la seconda fascia tariffaria del servizio di ristorazione scolastica.

3. L'esenzione è efficace per tutto il periodo in cui sussistono le condizioni di cui ai precedenti commi 1. e 2. e comunque non oltre l'anno scolastico per il quale è autorizzata. Sulla base delle comunicazioni di merito rispettivamente dei Servizi Sociali, del Dirigente competente dell'Area Servizi Educativi del Dirigente Scolastico, del Responsabile Pedagogico, l'esenzione può essere revocata nel corso dell'anno scolastico qualora siano mutate le condizioni che ne hanno legittimato l'autorizzazione. In caso di permanenza delle condizioni di cui ai precedenti commi 1. e 2., la richiesta di esenzione deve essere ripresentata per l'anno scolastico successivo.

12) RIDUZIONI

1. La tariffa è ridotta del 25% al/ai fratello/i maggiore/i nei seguenti casi:
 - a) frequenza di due o più fratelli rispettivamente ai Nidi d'infanzia municipali, convenzionati o in concessione, alle Scuole d'infanzia municipali e statali ed alle scuole dell'obbligo;
 - b) utilizzo di trasporti per fratelli frequentanti il medesimo plesso scolastico;
 - c) partecipazione di due o più fratelli alla scuola estiva.
2. La tariffa ridotta ai fratelli non può essere inferiore alla tariffa minima.
3. La quota d'iscrizione al servizio di ristorazione nella scuola dell'obbligo è ridotta del 25% al/ai fratello/i maggiore/i in caso di frequenza di due o più fratelli rispettivamente ai Nidi d'infanzia municipali, convenzionati o in concessione, alle Scuole d'infanzia municipali e statali ed alle scuole primarie e secondarie di primo grado.
4. La quota di iscrizione ridotta non può essere inferiore a quella minima.

13) RIMBORSI PER I SERVIZI A TARIFFAZIONE FORFETTARIA

1. Nei Nidi d'Infanzia e nelle Scuole dell'Infanzia la tariffa è rimborsata nel mese successivo nei seguenti casi:
 - a) mancata erogazione del servizio di almeno una giornata; in tal caso si rimborsa la tariffa giornaliera. Per i Nidi d'infanzia con uscita a tempo breve l'assemblea dei lavoratori si considera chiusura per l'intera giornata;
 - b) partecipazione a uscite didattiche ed a scambi scolastici organizzati dal Comune di Torino durante l'anno scolastico; in tal caso si rimborsano le giornate in cui non è stato fruito il servizio di ristorazione scolastica;
 - c) errori nelle dichiarazioni presentate per il calcolo delle tariffe. Tali richieste possono essere accolte su apposita istanza debitamente documentata e possono essere riferite fino a cinque anni scolastici precedenti a quello per cui il richiedente il rimborso presenta l'istanza;
 - d) non sono oggetto di rimborso le eventuali festività infrasettimanali in corso d'anno, comprese le giornate di interruzione dell'attività didattica individuate dal calendario scolastico interno;
 - e) non sono previsti rimborsi nel caso in cui l'inizio o il termine dell'anno scolastico non coincidano rispettivamente con il primo e con l'ultimo giorno lavorativo del mese.
2. Ai fini del calcolo e dell'attribuzione del rimborso, la tariffa su base giornaliera è determinata nella misura di 1/22 della mensilità.

Titolo 2 - NORME PARTICOLARI

NIDI D'INFANZIA

14) TEMPI DI FREQUENZA E TARIFFAZIONE

1. Nei Nidi d'Infanzia è possibile scegliere tra la frequenza rispettivamente al *Tempo lungo* oppure al *Tempo breve*. La tariffa del *Tempo breve* è pari al 60% (arrotondamento fiscale a 1 Euro) della tariffa a *Tempo lungo*. Qualora il *Tempo breve* abbia durata inferiore a cinque ore e trenta, la tariffa di frequenza è pari al 45% (arrotondamento fiscale a 1 Euro) della tariffa a *Tempo lungo*.
2. Al momento dell'accettazione del posto per il *Tempo lungo* è possibile richiedere l'uscita anticipata alle 15,30 senza fruizione della merenda pomeridiana. In tal caso la tariffa del "Tempo lungo" è ridotta del 18% (arrotondamento fiscale a 1 Euro). In via generale non è possibile modificare la fruizione dell'uscita anticipata nel corso dell'anno scolastico; con determinazione Dirigenziale sono disciplinate le eventuali eccezioni.

15) APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. In fase di primo inserimento nei Nidi d'Infanzia la tariffa decorre dal giorno stabilito per l'inserimento medesimo.

16) RIDUZIONI

1. La tariffa è ridotta del 50% al/ai fratello/i maggiore/i in caso di frequenza di due o più fratelli rispettivamente ai Nidi d'infanzia, Nidi d'infanzia municipali, convenzionati o in concessione.

17) RIMBORSI

1. Nei Nidi d'Infanzia Municipali i rimborsi sono applicati nel mese successivo e sono determinati con le seguenti modalità:

a) la tariffa su base giornaliera è ridotta del 20% durante il periodo di primo inserimento (pari a dieci giorni lavorativi) cui segue la frequenza al servizio;

b) la tariffa su base giornaliera è ridotta del 20% per ogni giorno di assenza;

c) la tariffa su base giornaliera è ridotta del 50% qualora l'assenza sia uguale o superiore a quattro settimane consecutive di calendario (28 giorni) e sia dovuta ad un periodo di malattia connesso a degenza ospedaliera comprovabile mediante la certificazione medica;

d) la tariffa delle mensilità di dicembre, gennaio e del mese in cui ricadono le festività pasquali è ridotta del 25%. In tali periodi il calcolo dei rimborsi è effettuato sulla tariffa intera;

e) non sono previsti rimborsi nel caso in cui l'inizio o il termine dell'anno scolastico non coincidano rispettivamente con il primo e con l'ultimo giorno lavorativo del mese.

2. Non sono oggetto di rimborso le eventuali festività infrasettimanali in corso d'anno, comprese le giornate di interruzione dell'attività didattica individuate dal calendario scolastico interno.

18) RITIRO DAL SERVIZIO

1. Il ritiro dal servizio deve essere comunicato in forma scritta almeno sette (7) giorni di servizio prima dell'effettivo ritiro. In caso di mancata comunicazione entro tale termine e nella forma scritta deve essere versata la tariffa corrispondente a sette (7) giorni di frequenza.

19) TARIFFE NEI NIDI IN CONCESSIONE E CONVENZIONATI

1. Le tariffe per la frequenza dei Nidi in concessione e di quelli convenzionati con la Città sono applicate sulla base del valore ISEE del nucleo di riferimento, previa presentazione della richiesta di tariffa agevolata come descritto ai precedenti artt. 1 e 2.

2. Per i frequentanti i Nidi convenzionati l'utente deve trasmettere copia della richiesta di prestazione agevolata e l'attestazione ISEE per l'attribuzione della tariffa.

3. In base alle condizioni contenute nei capitoli speciali e negli accordi con la Città che regolano la gestione di tali servizi, la tariffa mensile forfetaria è fissa e deve essere corrisposta anticipatamente al concessionario o al gestore.

4. La tariffa da versare è ridotta del 15% rispetto alla tariffa dei Nidi d'infanzia municipali a gestione diretta; tale riduzione non è derogabile e corrisponde al valore medio dei rimborsi annuali applicato nei Nidi d'Infanzia municipali per mancata fruizione del servizio.

SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI

20) ORARIO CON USCITA ANTICIPATA ED APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. Al momento dell'accettazione del posto, nelle Scuole d'Infanzia comunali è possibile richiedere di frequentare la scuola con uscita anticipata alle ore 14,00 con fruizione del pranzo e senza fruizione della merenda pomeridiana. La tariffa mensile è ridotta del 25% (arrotondamento fiscale a 1 Euro) rispetto a quelle applicate al *Tempo lungo*.

2. In via generale non è possibile modificare la fruizione dell'orario ad uscita anticipata nel corso dell'anno scolastico; con determinazione dirigenziale sono disciplinate le eventuali eccezioni.

21) QUOTA D'ISCRIZIONE ANNUALE – RITIRO DAL SERVIZIO

1. La quota d'iscrizione annuale al servizio “Scuola dell’Infanzia” è intesa per l’intero anno scolastico ed è addebitata in un’unica soluzione al momento dell’emissione del primo avviso di pagamento.
2. In caso di uscita anticipata alle ore 14,00 la quota d'iscrizione annuale è ridotta del 25% (arrotondamento fiscale a 1 Euro).
3. Con riferimento ai nuovi iscritti, la quota è dovuta a seguito della firma di accettazione del posto. Qualora rinuncino al servizio entro il mese di settembre, i già iscritti non devono versare la quota relativa all’anno scolastico successivo; in caso di rinuncia oltre tale termine la quota non è rimborsabile e deve pertanto essere versata per intero.
4. Il ritiro dal servizio deve essere comunicato in forma scritta.

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

22) QUOTA D'ISCRIZIONE ANNUALE

1. Gli utenti del servizio di ristorazione delle scuole primarie e secondarie di primo grado devono corrispondere la quota di iscrizione annuale a tale servizio.
2. Nelle scuole primarie la quota è individuata in base al valore ISEE ed al numero dei rientri settimanali delle classi comunicati dalle Istituzioni Scolastiche. Nelle scuole secondarie di primo grado la quota è fissa ed è applicata esclusivamente in base al valore ISEE.
3. Il versamento della quota d'iscrizione nelle scuole dell’obbligo avviene in quattro rate di uguale importo, ciascuna nella misura del 25% dell’importo complessivo. Gli importi delle quattro rate possono variare al variare del valore ISEE oppure in base alla presenza di eventuali fratelli frequentanti.
4. Ciascuna rata deve essere versata rispettivamente entro il 15 novembre, 15 dicembre, 15 marzo e 15 maggio dell’anno successivo. Il versamento delle rate è attribuito con le seguenti modalità:
 - a) le rate di novembre e di dicembre, relative al periodo settembre - dicembre dell’anno scolastico, sono addebitate a tutti gli utenti del servizio di ristorazione nell’ambito del periodo 1 ottobre – 31 dicembre. Tali rate non sono addebitate agli utenti che iniziano a fruire del servizio di ristorazione nel mese di gennaio;
 - b) le rate di marzo e maggio, relative al periodo febbraio – fine anno scolastico, sono addebitate a tutti gli utenti del servizio di ristorazione nell’ambito del periodo 1 febbraio – 30 aprile. Tali rate non sono addebitate agli utenti che iniziano a fruire del servizio di ristorazione nel mese di maggio.

23) APPLICAZIONE DELLA QUOTA D'ISCRIZIONE

1. Con riferimento alle scuole primarie, all’inizio dell’anno scolastico le Istituzioni Scolastiche comunicano all’Area Servizi Educativi il numero di rientri settimanali di ciascuna classe; sulla base di tale comunicazione è individuato l’importo della quota da versare, in base alla Deliberazione del Consiglio Comunale del 22 settembre 2014 n. mecc. 03482/007. In assenza della citata comunicazione, si attribuisce l’importo della quota corrispondente a cinque rientri settimanali; tale importo può essere successivamente conguagliato entro la fine dell’anno scolastico in base alle comunicazioni successivamente inviate dalle Istituzioni Scolastiche.

24) APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe della ristorazione sono applicate con le seguenti modalità:
 - a) Scuole dell’Infanzia: in fase di primo inserimento la tariffa decorre dal giorno di fruizione del servizio di ristorazione;
 - b) Scuola primaria e secondaria di primo grado: si applica la tariffa relativa ad ogni pasto prenotato;

c) Ritiro dal servizio prima della fine dell'anno scolastico: nella Scuola dell'Infanzia la tariffa è calcolata fino al giorno di effettiva fruizione del pasto.

25) RIMBORSI NEI SERVIZI A TARIFFAZIONE FORFETTARIA

1. Nelle Scuole dell'Infanzia tali rimborsi avvengono con le seguenti modalità:

a) in caso di assenze uguali o superiori a quattro settimane consecutive di calendario (28 giorni), la mensilità successiva a quella in cui è terminata l'assenza è gratuita;

b) qualora tale assenza continuativa ricada nel periodo di vacanza natalizia o pasquale, si rimborsano esclusivamente i giorni di mancata fruizione del servizio. Analoga modalità è adottata in caso di altre interruzioni dell'attività didattica previste dal calendario scolastico.

ALTRI SERVIZI

BIMBI ESTATE

26) DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è la medesima per ciascun turno e non subisce variazioni anche in presenza di festività o in relazione alla data di inizio e termine del singolo turno.

2. In attuazione dell'art. 38 del Regolamento Nidi d'Infanzia, la tariffa del servizio estivo relativa a ciascun turno ammonta al 50% della tariffa mensile applicata.

27) TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il termine e le modalità per il pagamento della tariffa del servizio estivo per i nidi e le scuole d'infanzia sono stabiliti annualmente con apposito atto organizzativo.

2. La prenotazione del servizio di tempo lungo non può essere successivamente trasformata in tempo breve. Il servizio di tempo breve può essere commutato in tempo lungo compatibilmente con la disponibilità di organico e previo pagamento del conguaglio prima dell'inizio del turno stesso.

28) RIMBORSI

1. La tariffa è rimborsata qualora il minore non sia accolto nella sede di prima scelta e la famiglia non accetti la sede alternativa proposta.

2. In caso di mancata partecipazione alle attività o per l'assenza giornaliera non è previsto alcun rimborso.

TRASPORTO NELLE SCUOLE D'INFANZIA

29) ACCESSO

1. Qualora alle scuole dell'Infanzia interessate al trasporto pervenga un numero di domande superiori rispetto al numero dei posti disponibili sui mezzi, la precedenza di fruizione del servizio è concessa a chi richiede di utilizzare il servizio completo di andata e ritorno.

2. La precedenza è inoltre concessa in base ai seguenti criteri:

a) *Criterio della decorrenza di fruizione del servizio.* Gli utenti già iscritti al servizio di trasporto nel precedente anno scolastico hanno priorità di accesso al servizio, qualora essi richiedano di fruirne dalla data di avvio del servizio (metà settembre). Per i nuovi iscritti il servizio è erogato dall'inizio del mese di ottobre. Se, in caso di utenti già iscritti nel precedente anno scolastico la data di inizio di fruizione del servizio non coincide con la data di avvio del servizio e se, in caso di nuovi iscritti tale data non coincide con i primi giorni di ottobre, per garantire la conservazione del posto sul mezzo la Città addebita alle famiglie interessate le tariffe su base mensile, calcolando i relativi importi dalla data di avvio del servizio di trasporto (metà settembre per gli utenti già iscritti e 1 ottobre per i nuovi iscritti) ed applicando le riduzioni descritte al successivo art. 30.

b) *Criterio del periodo di fruizione del servizio.* Gli utenti, già iscritti e nuovi iscritti, che richiedano di fruire del servizio per l'intero anno scolastico, hanno priorità di accesso nella fruizione del servizio dalle medesime date riportate al precedente punto a).

3. Qualora rinuncino parzialmente o integralmente al servizio dalla data di avvio dell'anno scolastico, gli utenti devono darne comunicazione scritta all'Ufficio Trasporti dell'Area Servizi Educativi secondo le modalità definite con apposita circolare indirizzata al Dirigente scolastico e pubblicata sul sito istituzionale della scuola.

4. Agli utenti che fruiscono dell'uscita anticipata alle ore 14.00 non si eroga il servizio di trasporto per il ritorno.

30) RIDUZIONI

1. È prevista la riduzione del 25% della tariffa delle mensilità di settembre, dicembre, gennaio e del mese in cui ricadono le festività pasquali.

2. La tariffa mensile al/ai fratello/i maggiore/i è ridotta del 25% in caso di utilizzo del servizio di trasporto per fratelli frequentanti il medesimo plesso scolastico.

a) La tariffa mensile è ridotta del 25% qualora l'utente utilizzi solo uno dei due percorsi (andata o ritorno) effettuati dal bus.

b) In ogni caso la tariffa mensile non può risultare inferiore a quella minima.

31) RIMBORSI

1. Si rimborsa l'intera mensilità in caso di mancata fruizione del servizio per il mese completo (esclusivamente qualora la mancata fruizione decorra dall'inizio del mese); tale mancata fruizione deve essere comunicata dall'utenza con le modalità ed entro i termini stabiliti con apposito atto comunicato alle famiglie.

2. E' previsto il rimborso della tariffa su base giornaliera in caso di mancata erogazione del servizio di almeno una giornata per cause di forza maggiore (es. sciopero, calamità naturale ecc...).

3. La base giornaliera della tariffa è convenzionalmente determinata nella misura di 1/22 della tariffa mensile.

32) ESENZIONI

1. Qualora richiesta, l'esenzione dal pagamento della tariffa è concessa alle condizioni descritte al precedente art. 11.

33) MODALITÀ E SCADENZE DI PAGAMENTO

1. Il pagamento delle tariffe relative all'anno scolastico avviene mediante il Borsellino Elettronico, in tre rate riferite di norma ai seguenti periodi:

- con riferimento al periodo settembre (ottobre) – dicembre, la prima rata è emessa a gennaio;
- con riferimento al periodo gennaio – marzo, la seconda rata è emessa ad aprile;
- con riferimento al periodo aprile giugno (luglio, la terza rata è emessa a luglio.

2. Il mancato pagamento delle rate entro il mese successivo a quello di emissione comporta la sospensione del servizio di trasporto dalla fine del mese successivo alla scadenza della rata fino all'avvenuto pagamento mediante la ricarica del Borsellino Elettronico.

3. In caso di avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, il servizio è ripristinato entro cinque giorni lavorativi dalla dell'avvenuto pagamento. Il periodo intercorrente tra la data di sospensione del servizio ed il relativo ripristino è comunque addebitato ai fini della conservazione del posto sul mezzo.

TRASPORTO DI FRATELLI DI UTENTI DISABILI DELLE SCUOLE D'INFANZIA E DELL'OBBLIGO

34) ACCESSO

1. In base alla Deliberazione della Giunta Comunale del 22 settembre 2009 n. 05599/007, i fratelli e/o sorelle normodotati degli utenti con disabilità possono fruire del trasporto sui medesimi mezzi destinati al trasporto dei disabili a condizione che il relativo costo non aumenti e che:
 - a) vi siano posti disponibili sui mezzi di trasporto;
 - b) il percorso, i giorni e l'orario siano i medesimi del fratello/sorella con disabilità;
 - c) il fratello/sorella con disabilità sia presente sul mezzo di trasporto.
2. In caso di ulteriori richieste di trasporto di utenti con disabilità o, per ragioni organizzative, di diverso utilizzo dei posti occupati dai fratelli e/o sorelle normodotati, il servizio può essere sospeso, non costituendo in ogni caso un diritto.

35) RIDUZIONI

1. La tariffa è ridotta del 25% nelle mensilità di settembre, dicembre, gennaio e del mese in cui ricadono le festività pasquali.
2. La tariffa mensile è ridotta del 25% al/ai fratelli maggiore/i in caso di utilizzo del servizio di trasporto di più fratelli normodotati frequentanti il medesimo plesso scolastico.
3. La tariffa mensile è ridotta del 50% qualora l'utente utilizzi il servizio per un periodo inferiore ai quindici (15) giorni consecutivi. In caso di utilizzo del servizio per almeno quindici (15) giorni consecutivi si applica l'intera tariffa mensile.

36) ESENZIONI

1. Qualora richiesta, l'esenzione dal pagamento della tariffa è concessa alle condizioni descritte al precedente art. 11.

37) MODALITÀ E SCADENZE DI PAGAMENTO

1. In merito a modalità e scadenze di pagamento si applicano le condizioni descritte al precedente art. 33.